Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 ottobre 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 luglio 1950, n. 834.

Ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, concernente modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, concernenti il riassetto delle zone urbane delle città maggiormente danneggiate dagli eventi bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, è ratificato.

Art. 2.

Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, è ratificato.

Art. 3.

Le modificazioni e le integrazioni apportate al decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, con gli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, si intendono prorogate al 31 dicembre 1955, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e dell'art. 74 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — VANONI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 6 ottobre 1950, n. 835.

Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane delle provincie del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'Isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1947, n. 40. Lo stesso obbligo è posto a carico delle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato e della Marina militare, per le forniture previste dai decreti legislativi 14 giugno 1945, n. 374, e 15 novembre 1946, n. 503.

Art. 2.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'art. 1 sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 6 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PICCIONI — PELLA — PACCIARDI — ALDISIO — D'ARAGONA — TOGNI — SIMONINI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 6 ottobre 1950, n. 836.

Disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La produzione e la confezione a scopo di vendita di estratti, di brodi concentrati e di dadi, di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione, sono sottoposte all'autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio.

Tale autorizzazione è richiesta anche per la immissione al commercio interno dei prodotti di cui al comma precedente, provenienti dall'estero.

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato esclusivamente all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienici previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2.

Gli estratti ed i prodotti affini di cui al precedente articolo, nonchè le caratteristiche dei relativi recipienti ed involucri devono corrispondere ai requisiti che saranno determinati nel regolamento. Sui recipienti e sugli involucri dovranno essere sempre indicate la natura e la composizione degli estratti o prodotti contenutivi.

Art. 3.

I produttori ed i confezionatori degli estratti e dei prodotti affini di cui all'art. 1, già esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere l'autorizzazione, nel termine che sarà stabilito dal regolamento.

Art. 4.

Ogni violazione delle norme della presente legge e del relativo regolamento, potrà essere punita con la pena dell'ammenda fino a lire 500.000, ed eventualmente, con la chiusura temporanea dello stabilimento, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 5.

E' abrogata la legge 13 giugno 1935, n. 1350, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quella della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 6 ottobre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Piccioni — Vanoni — Pella — Togni — Marazza

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 10 ottobre 1950, n. 837.

Soppressione e messa in liquidazione della Camera agrumaria di Messina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, con sede in Messina, istituita con la legge 5 luglio 1908, n. 404, modificata con la legge 7 aprile 1921, n. 647, e con il regio decreto 1° maggio 1930, n. 821, è soppressa ed il suo patrimonio è posto in liquidazione.

Art. 2.

Alla liquidazione provvede un commissario nominato dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, d'intesa con l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.

Il commissario liquidatore esercita, durante il periodo della liquidazione, tutti i compiti attribuiti dalle leggi alla Camera agrumaria.

Art. 3.

La liquidazione è fatta secondo le norme del Codice civile relative alla liquidazione delle società per azioni, e con la vigilanza di un Comitato composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Governo della Regione siciliana.

Art. 4.

Entro 45 giorni dalla comunicazione della nomina, il commissario procede all'inventario e determina la consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente.

Art. 5.

Se le attività non sono sufficienti per il pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'industria ed il commercio dispone, con suo decreto, che la liquidazione prosegua secondo le norme del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tal caso il Comitato di vigilanza di cui all'art. 3 esercita le funzioni spettanti al Comitato previsto nell'art. 198 del predetto regio decreto.

Il decreto del Ministro è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Il rapporto di impiego fra la Camera agrumaria ed il personale dipendente cessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia il commissario può trattenere in servizio per un tempo determinato, previa autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio, il personale riconosciuto indispensabile per le esigenze della liquidazione.

Al personale che cessa dal servizio sarà corrisposto il trattamento di quiescenza previsto dal capo VIII del regolamento organico del personale della Camera agrumaria.

Art. 7.

La destinazione dell'eventuale residuo attivo della liquidazione, quale risulterà dal bilancio finale, da approvarsi dal Ministero dell'industria e del commercio, sarà stabilita dal Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per il tesoro, d'intesa con l'Assessore per l'industria e il commercio della Regione siciliana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 ottobre 1950

EINAUDI

De Gasperi — Togni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di San Giuseppe Jato (Palermo) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 18 ottobre 1949 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di San Giuseppe Jato (Palermo);

Vista la deliberazione 13 marzo 1949 del Consiglio comunale di San Giuseppe Jato, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo nella seduta dell'11 luglio 1949, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata in data 25 agosto 1949 fra l'Ente ed il Comune, resa esecutiva dal prefetto il 15 settembre stesso anno;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di San Giuseppe Jato (Palermo) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione stipulata fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di San Giuseppe Jato in data 25 agosto 1949.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

ALDISIO — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1950
Registro Lavori pubblici n. 18, foglio n. 55

(4487)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1950.

Revoca della concessione di piscicoltura nei cavi Fumolenta e Marza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148 che detta norme per le concessioni di piscicoltura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 24 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1937, con il quale venne accordata per anni quindici al sig. Zanichelli Anselmo di Sorbolo la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque dei cavi Fumolenta e Marza;

Constatata l'inadempienza da parte del predetto concessionario agli obblighi ittiogenici stabiliti con disciplinare stipulato presso la Prefettura di Parma il 19 maggio 1937;

Considerato che alla contestazione mossa con raccomandata n. 3611 in data 17 giugno 1950, l'interessato non ha dato alcuna risposta nel termine fissato di mesi due;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Brescia;

Decreta:

E' revocata la concessione di piscicoltura assentita al sig. Zanichelli Anselmo con decreto 24 giugno 1937 di cui alla premesse e di conseguenza le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Parma è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 8 settembre 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 60, foglio n. 229. — BERITELLI

(4517)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1950.

Determinazione del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1949 dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e le capitalizzazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Decreta:

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1949 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle società nazionali ed estere che esercitano l'assicurazione e dalle imprese di capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,81 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita umana, per le assicurazioni contro i danni e per le capitalizzazioni e nella misura del 0,30 per mille sui premi incassati dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1950

Il Ministro: TOGNI

(4518)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 12 febbraio 1950, n. 214, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1950, registro n. 19 Interno, foglio n. 57, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ferrara di un mutuo di L. 51.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4540)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 203, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taormina (Messina) di un mutuo di L. 1.760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4450)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

22ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti. Bombole con piede di appoggio a corona circolare.

Com'è noto il decreto Ministeriale in oggetto, all'art. 10, prescrive che i recipienti per gas compressi siano muniti di un dispositivo che concorra ad aumentarne la stabilità quando essi sono posti verticalmente, e ne impedisca il rotolamento nella posizione orizzontale.

Poichè il dispositivo fissato al recipiente, realizzato mediante il « piede a base quadrangolare », non ha in pratica risposto in maniera soddisfacente alla seconda delle dette condizioni, dispongo, su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, quanto segue:

a) possono essere ammesse all'uso bombole con fondo di appoggio a corona circolare, ricavato o no dal recipiente stesso, purchè il rapporto tra lunghezza e diametro esterno della bombola non sia superiore ad 8 (otto);

b) durante i trasporti, per la stabilità in posizione orizzontale delle bombole munite di qualsiasi tipo di piede, si dovranno seguire le sotto riportate norme, stralciate dalla circolare 179/1949:

1) i veicoli da adibire al trasporto di bombole per gas compressi debbono avere sponde di altezza atta a contenere tutto il carico;

2) nella sistemazione dei recipienti sul pianale del veicolo il primo strato in basso dei recipienti deve essere collocato su traverse di legno adeguatamente sagomate mentre gli altri strati debbono essere successivamente sovrapposti in modo che ciascun recipiente riposi nell'incavo prodotto da due elementi dello strato sottostante;

3) il carico deve essere solidamente fermato con funi di canapa di sezione adeguata o con altro mezzo idoneo;

c) quando le bombole sono in numero molto limitato, si provvederà ad impedirne il rotolamento in posizione orizzontale con cunei di legno (o simili) fissati al piano di carico del veicolo.

p. *Il Ministro*: PERRONE

(4500)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di irrigazione « Vaso Martinoni », con sede in Cigole (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 25024, in data 10 ottobre 1950, sono state approvate le modifiche allo statuto del Consorzio di irrigazione Vaso Martinoni, deliberate dall'assemblea generale straordinaria degli utenti del 19 giugno 1949.

(4449)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 192

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 ottobre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143,15
» Firenze	624,82	142,80
» Genova	624,80	143 —
» Milano	624,82	143,15
» Napoli	624,70	142,85
» Palermo	624,80	143 —
» Roma	624,80	143,15
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,82	143,15
» Venezia	624,82	143,10

Media dei titoli del 24 ottobre 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,30
Id. 3,50 % 1902	73,30
Id. 3 % lordo	46 —
Id. 5 % 1935	100,175
Redimibile 3,50 % 1934	75,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,30
Id. 5 % 1936	94,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,85
Id. 5 % convertiti 1951	100,30
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,55

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 24 ottobre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 143,15

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a quindici posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova), gruppo B, nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1936, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172, ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi e successive estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai pubblici concorsi, con esenzione del limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, circa la riserva di un sesto dei posti a favore del personale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età prevista dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione a pubblici concorsi e fa riserva di posti a favore di coloro che hanno riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 233, che dispone la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che modifica la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 4 luglio 1950, n. 537, che richiama in vigore fino al 31 dicembre 1951 le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, relativi alla assunzione obbligatoria dei reduci ed orfani di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1950, n. 77707/1206.2.6 che autorizza a bandire un concorso pubblico per esami per allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova) gruppo *B*, nel personale d'educazione per i minorenni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a quindici posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova) gruppo *B*, nel personale di educazione delle case di rieducazione per minorenni.

Metà dei detti posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi e quella del sesto dei posti prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, e dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Le donne sono escluse dal concorso.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso teorico pratico di preparazione di cui all'art. 34 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia, alla data del presente decreto, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 40, salve le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età previste dalle leggi in vigore al momento della presentazione della domanda;

f) sia provvisto del diploma di abilitazione magistrale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente.

2. Certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, in carta bollata da L. 24, legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani appartenenti a regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Certificato in carta da bollo da L. 24 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 85, e quello dei carichi penali pendenti, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato medico, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspi-

rante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno esse espressamente risultare dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

6. Stato di servizio militare (per gli ufficiali) in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ciascun foglio successivo; copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e per i militari di truppa) in bollo come sopra; foglio di congedo illimitato militare ovvero esito di leva in bollo da L. 24.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, n. 291). Nella dichiarazione integrativa dovrà risultare anche che l'aspirante non ha riportato alcuna punizione disciplinare per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, in relazione a quanto dispone l'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69), rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con esibizione dei relativi brevetti.

7. Diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma, ovvero copia regolarmente autenticata e legalizzata del diploma.

Il diploma deve risultare essere già stato conseguito alla data di pubblicazione del presente bando.

8. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio debitamente legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato, da applicarsi su carta bollata da L. 32, con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio, a meno che il candidato sia provvisto di libretto ferroviario personale.

L'ammissione al concorso è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità al concorso di che trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8, del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7 del citato art. 3, insieme con la copia del loro stato di servizio civile, rilasciato dai superiori gerarchici, munita della marca da bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ciascun foglio successivo e debitamente legalizzato.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e comunque non saranno accettate le domande alle quali non risultino allegati tutti i documenti richiesti dal presente bando ovvero siano allegati documenti irregolari o difettosi, anche per quanto si riferisce al bollo.

Non si ammettono riferimenti a prestazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 20 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) storia d'Italia dal 1815 ad oggi;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

3) elementi di pedagogia.

La prova orale cadrà sulle materie delle prove scritte ed inoltre sulle nozioni generali di statistica, specialmente carceraria; legislazione in genere per la prevenzione della delinquenza minorile; geografia fisica e politica con particolare riguardo all'Italia, ed altresì sull'ordinamento dell'Opera maternità ed infanzia.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione almeno di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate la disposizione del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati istitutori aggiunti in prova nel personale di educazione dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e devono sotto pena di decadenza raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad istitutore aggiunto in prova compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati ed altresì il trattamento previsto dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e 27 novembre 1947, n. 1331.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessioni *C*, per viaggi sulle ferrovie dello Stato, e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio più favorevole e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1950

Il Ministro: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1950
Registro Grazia e giustizia n. 26, *foglio n.* 166. — OLIVA

(4525)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per il trasferimento di cinque tenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 79717/12106.2.10 in data 15 giugno 1950;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per il trasferimento di cinque tenenti di vascello nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1950

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1950
Registro Difesa-Marina n. 11, foglio n. 414. — CILLO

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

Art. 1.

E' indetto un concorso per il trasferimento di cinque tenenti di vascello nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

I concorrenti dovranno appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo ed essere in possesso di una anzianità non superiore ai quattro anni nel grado di tenente di vascello all'atto del trasferimento nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 3.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove di esame stabilite nel programma per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto (decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, *Gazzetta Ufficiale* ottobre 1949) ad eccezione di quelle riguardanti la cultura militare, e geografica.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti, salvo i testi di legge ed i decreti inseriti nella Raccolta ufficiale che la Commissione, ritenesse lasciare a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 4.

Il trasferimento dai ruoli dello Stato Maggiore a quelli delle Capitanerie di porto non potrà avvenire senza il parere favorevole della Commissione di avanzamento.

Esso avrà luogo in base all'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa Marina, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composta come segue:

Presidente:
un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto.

Membri:
un colonnello di porto o — qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio — un ufficiale generale di porto; con la carica di vice presidente;
un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore, e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario (senza voto):
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore all'8°.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere sono aggregati alla Commissione, con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della difesa Marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici) entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 luglio 1950

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

(4460)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.